CAMERA DEI DEPUTATI N. 1261-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **CATTANEI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 gennaio 1980 (Stampato n. 328)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(EVANGELISTI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 gennaio 1980

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977

Presentata il 27 febbraio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie ai due Stati, di cui si chiede la ratifica, si conclude una lunga trattativa iniziata nel 1974, più volte interrotta e poi ripresa, anche a causa dei mutevoli atteggiamenti assunti dalla Grecia.

Questo Stato infatti ha manifestato per anni la negativa intenzione di derogare al principio, per l'Italia estremamente importante, della « linea di equidistanza » per non indebolire la sua posizione nei confronti della Turchia a proposito del problema del mare Egeo.

All'Italia interessava invece sanzionare il principio delle circostanze speciali per quanto concerne l'Isola di Fano nel Canale d'Otranto.

A conclusione dei complessi negoziati, la Grecia ha accettato lo spostamento della linea mediana lungo il citato canale con un vantaggio di 197 chilometri quadrati a favore dell'Italia da compensare con superficie di analoghe dimensioni in altra zona di nostra scelta. Tale soluzione, per quanto riguarda gli interessi italiani, assicura una zona di importanza economica notevole, trattandosi di zona a 400 metri di profondità, mentre la parte richiestaci in cambio tocca una profondità di 4.000 metri.

L'accordo prevede altresì alcune rettifiche in modo che tale linea rispetti sostanzialmente il tracciato delle nostre linee di base che in particolare verrà a chiudere il Golfo di Taranto, il che è di non trascurabile importanza, anche per i futuri negoziati che si dovranno intraprendere con altri paesi interessati alla materia.

Per le ragioni in sintesi esposte si raccomanda alla sensibilità degli onorevoli deputati la ratifica del presente trattato.

CATTANEI, *Relatore.*

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.	*Identico.*

ACCORD

ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE DE GRECE SUR LA DELIMITATION DES ZONES DU PLATEAU CONTINENTAL PROPRES A CHACUN DES DEUX ETATS

Ayant décidé d'établir la ligne séparative entre les zones du Plateau Continental propres a chacun des deux Etats sur la base du principe de la ligne médiane, les deux Parties Contractantes se sont mises d'accord sur ce qui suit:

Article I.

1. — Afin d'appliquer le principe de la ligne médiane mentionné au préambule du présent accord et compte tenu des ajustements mineurs mutuels convenus, la ligne séparative entre les zones du Plateau Continental propres à chacun des deux Etats est définie par les arcs de grand cercle qui joignent les points suivants:

Point	Latitude N.	Longitude Est Gr.
1	39° 57', 7	18° 57', 5
2	39° 52', 4	18° 56', 1
3	39° 49', 0	18° 54', 9
4	39° 17', 3	18° 55', 6
5	39° 02', 0	18° 54', 0
6	38° 30', 0	18° 43', 9
7	37° 52', 0	18° 28', 6
8	37° 21', 3	18° 17', 0
9	36° 59', 5	18° 19', 1
10	36° 54', 4	18° 19', 2
11	36° 45', 0	18° 18', 6
12	36° 26', 5	18° 18', 0
13	36° 24', 1	18° 17', 7
14	36° 11', 0	18° 15', 7
15	36° 09', 0	18° 15', 7
16	35° 34', 2	18° 20', 7

2. — La ligne séparative susmentionnée est tracée sur les cartes suivantes annexées au présent accord:

a) Carte nautique Héllénique n. II édition 1956 à l'échelle 1 : 1.000.000 à 38°;

b) Carte nautique Italienne n. 436 L(C) édition 1975 à l'échelle 1 : 1.000.000 à 41°.

3. — Les parties contractantes sont convenues que pour l'instant la délimitation ne s'étend pas, au Nord, au-delà du point 1 et au Sud au-delà du point 16.

Cette délimitation s'etendra ultérieurement dans les mêmes directions dans les deux sens jusqu'aux points de jonction avec les zones du plateau Continental des Pays voisins respectifs.

Article II.

Si un gisement de substance minérale, y compris les sables et graviers, est partagé par la ligne séparative, et si la part du gisement qui est situées d'un des côtés de la ligne séparative est exploitable en tout ou en partie à partir d'installations situées de l'autre côté de celle-ci, les deux Gouvernements chercheront, en liaison avec les titulaires des titres miniers, s'il y en a, à se mettre d'accord sur les conditions de mise en exploitation du gisement, afin que cette exploitation soit la plus rentable possible et de telle sorte que chacune des Parties conserve l'ensemble de ses droits sur les ressources minérales du sol et du sous-sol de son plateau Continental.

Dans le cas où auraient été exploitées des ressources naturelles d'un gisement situé d'un côté et de l'autre de la ligne séparative, les Parties contractantes mettront tout en oeuvre, après avoir consulté les titulaires de titres d'exploitations, s'il y en a, afin de parvenir à un accord sur une indemnisation équitable.

Article III.

Les Parties Contractantes adoptéront toutes les mesures possibles afin d'éviter que l'exploration de leurs zones respectives du plateau continental de même que l'exploitation des ressources naturelles de ce dernier ne puissent porter atteinte à l'équilibre écologique ou à d'autres usages légitimes de la mer.

Article IV.

Les Parties Contractantes s'efforceront de régler par le voie diplomatique tout différend qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou l'application du présent accord.

Si le différend n'est pas réglé dans un délai de quatre mois après que l'une des Parties Contractantes ait fait connaître son intention d'engager la procédure prévue à l'alinéa précédent, il sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la requête de l'une des Parties Contractantes, ou à toute autre instance internationale choisie d'un commun accord.

Article V.

Aucune des dispositions du présent accord n'affecte le régime des eaux et de l'espace aérien surjacents.

Article VI.

1. — Le présent accord sera soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront échangés au plus tôt possible à Rome.

2. — Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Athènes le 24 mai 1977 en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes ayant la même foi.

Pour le Gouvernement de la Republique Italienne

Arnaldo FORLANI

Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la Republique de Grece

D. S. BITSIOS

Ministre des Affaires étrangères

Traduzione non ufficiale

N. B. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese indicato nell'accordo 1.*

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GRECIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA ZONA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI

Avendo deciso di stabilire una linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati in base al principio della linea mediana, le due Parti contraenti si sono accordate su quanto segue:

Articolo I.

1. — Al fine di applicare il principio della linea mediana di cui al preambolo del presente accordo e tenuto conto delle modifiche minori mutualmente convenute, la linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati è definita dagli archi del grande cerchio che uniscono i punti seguenti:

Punto	Latitudine N.	Longitudine Est Gr.
1	39° 57', 7	18° 57', 5
2	39° 52', 4	18° 56', 1
3	39° 49', 0	18° 54', 9
4	39° 17', 3	18° 55', 6
5	39° 02', 0	18° 54', 0
6	38° 30', 0	18° 43', 9
7	37° 52', 0	18° 28', 6
8	37° 21', 3	18° 17', 0
9	36° 59', 5	18° 19', 1
10	36° 54', 4	18° 19', 2
11	36° 45', 0	18° 18', 6
12	36° 26', 5	18° 18', 0
13	36° 24', 1	18° 17', 7
14	36° 11', 0	18° 15', 7
15	36° 09', 0	18° 15', 7
16	35° 34', 2	18° 20', 7

2. — La linea di divisione summenzionata è tracciata sulle seguenti carte allegate al presente Accordo:

a) Carta nautica ellenica n. II edizione 1956 a scala 1 : 1.000.000 a 38°;

b) Carta nautica italiana n. 436 L (C) edizione 1975 a scala 1 : 1.000.000 a 41°.

3. — Le parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene intesa, a Nord, al di là del punto 1 e a Sud al di là del punto 16.

Tale delimitazione verrà estesa ulteriormente nelle stesse direzioni nei due sensi sino ai punti di congiunzione delle zone della piattaforma continentale dei rispettivi Paesi vicini.

Articolo II.

Ove un giacimento di sostanza minerale, ivi compresa sabbia e ghiaia, venga diviso dalla linea di separazione, e ove la parte del giacimento che è situato ad uno dei lati della linea di separazione sia sfruttabile interamente o in parte da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, i due governi cercheranno unitamente ai titolari dei diritti minerari, ove esistano, di accordarsi su condizioni di sfruttamento del giacimento, affinchè tale sfruttamento sia il più redditizio possibile in modo che ciascuna delle parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale.

Nel caso in cui fossero state già sfruttate risorse naturali di un giacimento situato da un lato e dall'altro della linea di divisione, le parti contraenti faranno tutto il possibile, dopo aver consultato i titolari dei diritti di sfruttamento, ove esistano, per giungere ad un accordo su di un equo indennizzo.

Articolo III.

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale così come lo sfruttamento delle risorse naturali di quest'ultima possano pregiudicare l'equilibrio ecologico od altri usi legittimi del mare.

Articolo IV.

Le Parti contraenti si sforzeranno di comporre per via diplomatica ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

Ove la controversia non venga composta entro un termine di quattro mesi dopo che una delle parti contraenti avrà fatto conoscere la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal comma precedente, questa verrà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle Parti contraenti, o ad ogni altra istanza internazionale scelta di comune accordo.

Articolo V.

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime delle acque e dello spazio aereo sovrastante.

Articolo VI.

1. — Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. — Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto ad Atene, il 24 maggio 1977 in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Ministro degli affari esteri

Per il Governo
della Repubblica greca

D. S. BITSIOS

Ministro degli affari esteri